

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo il 2/5/06 e segnata al numero 3027/2006 del Ruolo Generale, avente ad oggetto:

Risarcimento danni da responsabilità professionale, promossa dal:

FALLIMENTO della VL. srl,

con l'avv. Da.Fi.,

ATTORE

contro

avv. SO.Cl., difeso in proprio,

CONVENUTO

e con la chiamata in causa, da parte dell'avv. So., del dott. BA.Ri., con l'avv. Al.To.,

TERZO CHIAMATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Questa parte della sentenza viene omissa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17, della legge 69 del 2009), nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".

Ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, la modifica di cui sopra è immediatamente applicabile anche ai giudizi che sono pendenti, in primo grado, alla data di entrata in vigore della citata legge 69 del 2009, ovvero al giorno 4/7/2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

Questa parte della sentenza viene redatta alla luce del nuovo testo dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (come riformulato dall'art. 52, comma 5, della legge 69 del 2009). Ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, la modifica di cui sopra è immediatamente applicabile anche ai giudizi che sono pendenti, in primo grado, alla data di entrata in vigore della citata legge 69 del 2009, ovvero al giorno 4/7/2009.

Il Fallimento della VL. srl, in persona del suo Curatore, dott. Sa., introduceva la presente causa nel maggio del 2006, per esporre: che la società, quando era in bonis, aveva da riscuotere, nel 1999, un credito di Euro 107.400 nei confronti della Eu.Si., Compagnia assicuratrice di crediti, in forza di un indennizzo assicurativo susseguente a crediti d'impresa della VL. con tale Si.Pl. non riscossi; di aver inviato alla Compagnia, il 29/9/1999, denuncia di sinistro; che in seguito erano fallite sia la Si.Pl. (originaria debitrice) che la VL., e Curatore di quest'ultima era stato nominato il dott. Ri.Ba.; che quest'ultimo, per conto del Fallimento, aveva inviato nuove richieste di indennizzo in giugno e settembre del 2000; che, a fronte di contestazioni della Eu., il dott. Ba. aveva chiesto e ottenuto dal Giudice Delegato la nomina di un legale; che in tal senso era stato nominato l'avv. Cl.So. (provvedimento del 13/10/2000) affinché fornisse un parere scritto; che costui, però, nonostante vari solleciti del Curatore, non ebbe mai a rendere alcun parere scritto; che, dopo l'atto di interruzione della prescrizione del giugno 2000, fatto dal Curatore, nessun ulteriore atto fu formalizzato in tal senso; che, perciò, ricontattata nel 2003, la Eu.Si. eccepi subito l'intervenuta prescrizione (annuale) del diritto di credito; che la condotta appena descritta dell'avvocato So. ha configurato un'ipotesi di negligenza professionale che si può individuare come causa diretta della perdita dell'indennizzo in capo al Fallimento attore; che, in analoghe fattispecie di responsabilità professionale, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il nesso di causa fra l'omissione di una condotta e l'evento dannoso tutte le volte in cui il compimento della condotta avrebbe determinato serie ed apprezzabili possibilità di successo; ciò premesso, il fallimento concludeva come in epigrafe, individuando l'importo risarcibile proprio nella somma corrispondente al credito che alfine è stato impossibile riscuotere.

Si costituiva in giudizio l'avv. So., il quale esponeva: che nel suo incarico non rientrava il compito di assumere iniziative di tipo sostanziale come l'interruzione della prescrizione ma solo il compito di formulare un mero parere sull'opportunità di agire in giudizio contro la debitrice (cioè, in sostanza, si sarebbe trattato di un incarico di mera consulenza e non di assistenza); che in ogni caso non sarebbe stato possibile fornire un tale parere poiché, nonostante richieste orali, il Curatore dell'epoca non gli inviò mai le condizioni generali di polizza; che comunque il curatore dell'epoca, Dott. Ba., aveva le necessarie nozioni, anche giuridiche, per conoscere da sé solo l'onere di periodica interruzione della prescrizione; che, a quanto consta, lo stesso Dott. Ba. fu sollevato dall'incarico proprio perché non rinnovò dopo il 2000 gli atti interruttivi della prescrizione.

Aggiungeva ancora il convenuto che il Fallimento non avrebbe provato in ogni caso l'esistenza di ulteriori presupposti per l'indennizzabilità del credito, e che sussisterebbe una responsabilità concorrente - e in ipotesi prevalente - del Curatore dell'epoca Dott. Ba., con la conseguenza che il convenuto, concludendo come in epigrafe, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa proprio l'ex Curatore del fallimento.

Si costituiva a questo punto anche il Dott. Ba., il quale, dopo aver ricordato di essere stato Curatore del fallimento VI. fino al marzo 2004, esponeva: di aver regolarmente trasmesso ai primi di novembre del 2000 all'avv. So. tutti i documenti disponibili per rendere il parere richiesto (contratti di assicurazione, fatture e corrispondenza), e che la nomina del legale della procedura ebbe automaticamente l'effetto di esonerare esso Ba. dalla responsabilità di compiere egli stesso atti aventi un contenuto giuridicamente rilevante. Concludeva dunque come in epigrafe.

La causa è oggi in decisione previa l'espletamento di una fase di istruttoria orale. In tale fase:

- è stata sentita come teste, su richiesta di parte convenuta, l'avv. An.Ro., la quale succedette nella posizione dell'avv. So. con l'incarico di rendere alla Procedura un parere sulla possibilità di riscuotere il credito per cui è causa; costei ha dichiarato di non aver ricevuto dal curatore dell'epoca, Dott. Ba., le condizioni generali della polizza posta quale fonte del credito;

- è stato espletato l'interrogatorio formale del dott. Ba., richiesto dall'avv. So., nel corso del quale l'interrogato ha dichiarato, fra l'altro: di aver consegnato il giorno 6 novembre 2000 al legale, presso lo studio di costui, tutta la documentazione in suo possesso - ovvero la corrispondenza e i contratti di assicurazione; che il legale promise la redazione di un parere scritto entro 15 giorni senza invece che ciò accadesse mai in un anno in mezzo; che pertanto l'avv. So. fu revocato dall'incarico e sostituito dall'avv. An.Ro.; che egli stesso Ba. ritirò dallo studio dell'avv. So. la documentazione predetta e la consegnò all'avvocato Ro.;

- è stato espletato l'interrogatorio formale dell'avv. So., richiesto dal dott. Ba., nel corso del quale il convenuto ha dichiarato: che nella documentazione che ricevette dal Ba. mancavano le condizioni generali di polizza, le comunicazioni alla Eu.Si. dell'ammontare delle fatture emesse nel 1999 e del modello IVA, nonché le comunicazioni relative all'indennizzabilità del sinistro e allo svolgimento degli altri adempimenti istruttori; che perciò egli ebbe a richiedere - oralmente - al Ba. proprio e soprattutto copia delle condizioni generali di polizza, ricevendone la risposta che il Curatore non le aveva;

- su richiesta del terzo chiamato, è stata sentita quale teste Ke.Ro., che era la segretaria del dott. Ba., la quale ha riferito che ebbe a preparare la documentazione che il Ba. consegnò all'avv. So. nel novembre del 2000; e che non le risultarono successive richieste di ulteriori documenti da parte del legale.

Dal punto di vista documentale, risulta poi:

- che il G.D. del Tribunale di Vicenza, con decreto del 13/10/2000 (doc. 6 di parte attrice) nominò l'Avv. Claudio So., "quale legale della procedura", "perché valuti l'opportunità di agire nei confronti della compagnia di assicurazioni Eu.Si. di Roma e rediga in merito un parere scritto";

- che con solleciti del 22/4/02 (doc. 7), del 15/10/02 (doc. 8) e del 18/11/02 (doc. 9) il dott. Ba. richiese all'avv. So. la redazione del parere scritto;

- che con lettera del 13/6/2000 (doc. 12/2) la Eu.Si., rispondendo ad una missiva del dott. Ba., negò il diritto all'indennizzo per intervenuta decadenza, a causa del mancato pagamento del premio per l'annualità 1999;

- che con successiva lettera del 29/5/03 (doc. 11), scritta in risposta ad una missiva dell'avv. Ro. per conto del Fallimento, la Eu.Si. negò nuovamente il diritto all'indennizzo, e stavolta sia per il mancato pagamento del premio per l'annualità 1999, sia per la prescrizione, ex art. 2952 cc, del diritto stesso.

E' dunque chiaro che con la nomina fatta dal G.D. del Tribunale di Vicenza, con decreto del 13/10/2000, l'Avv. Cl.So., "quale legale della procedura", si vide affidare il preciso compito di valutare "l'opportunità di agire nei confronti della compagnia di assicurazioni Eu.Si. di Roma" e di redigere "in merito un parere scritto".

L'accettazione dell'incarico vincolò il professionista - pur, beninteso, nell'ambito di una prestazione di mezzi - a rendere tutta la diligenza richiedibile ex art. 1176 II comma c.c., in combinato disposto con l'art. 2236 c.c.

Ebbene, stante la pacifica mancanza di redazione del parere, o di atti interruttivi della prescrizione, il convenuto ha eccepito preliminarmente che l'incarico da egli assunto sarebbe stato di mera consulenza e non di assistenza legale, con l'effetto che gli erano

precluse attività di tipo sostanziale come l'interruzione della prescrizione; ammette nondimeno che il compito comprendeva la formulazione di un parere sull'opportunità di agire in giudizio contro la Eu.Si.

L'eccezione non è fondata.

E difatti, al di là del rilievo per cui un parere scritto non è stato comunque reso, i contorni dell'incarico, come previsto dal decreto di nomina, rendevano invero palese che l'avv. So. fu investito del ruolo del Legale della procedura nonché del compito di valutare l'opportunità di agire in giudizio contro la Eu.Si.

Tale essendo la sua veste, e tale essendo l'ambito dell'incarico, appare invero innegabile che il professionista dovesse porsi, anche al di là dell'obbligo di redazione di un parere scritto, il problema della interruzione della prescrizione del diritto a tutela del quale egli era stato nominato; ciò rientrava - si può dire, senza ombra di dubbio - nell'obbligo di diligenza che è insito nella valutazione, che gli era stata chiesta espressamente, dell'opportunità di agire in giudizio, allo scopo di conservare le ragioni della Curatela.

Per gli stessi motivi, non assume rilievo l'ulteriore eccezione del convenuto secondo cui anche il curatore dell'epoca, Dott. Ba., il quale possedeva nozioni non comuni di diritto sostanziale, avrebbe potuto e dovuto preoccuparsi egli stesso di rinnovare negli anni gli atti interruttivi della prescrizione: il conferimento dell'incarico da parte del Giudice delegato, infatti, per l'evidente funzione che gli è propria, valse a concentrare nella persona dell'avv. So., non a caso definito il Legale della procedura, ogni e qualsiasi valutazione concernente l'ambito del mandato, in senso indubbiamente funzionale alla adozione di strategie - presenti o future - mirate alla conservazione e alla realizzazione degli interessi della procedura.

Con altra eccezione il convenuto ha identificato nella mancata disponibilità delle condizioni generali di polizza un motivo ostativo alla resa del parere richiesto. L'argomento non è condivisibile per tre motivi:

- in primo luogo, se il professionista riteneva così indispensabile il documento in oggetto, egli avrebbe dovuto, sempre per ragioni di diligenza, rinunciare all'incarico, o sollecitarne fattivamente e insistentemente la ricerca, o relazionare al G.D.;

- il documento, comunque, si è dimostrato non indispensabile ai fini della redazione del parere, tanto che il legale successivamente incaricato, avvocato Ro., ha svolto il suo incarico pur non avendo potuto consultare tali condizioni generali di polizza;

- infine, ed in linea generale, la valutazione del rischio della prescrizione rientra fra le preoccupazioni più immediate e basilari che deve porsi un professionista del settore legale che abbia ricevuto l'incarico di valutare l'opportunità di un'azione mirata alla riscossione di un diritto di credito, sicché, anche solo in via cautelativa e pur in assenza delle condizioni generali di polizza, un elementare principio di prudenza avrebbe dovuto consigliare il professionista alla redazione e invio di un atto interruttivo della prescrizione.

Tutte le considerazioni che precedono valgono a sancire che l'avv. So. è stato inadempiente all'incarico affidatogli.

Ciò non basta, però, a sancire automaticamente un obbligo di risarcimento in quanto va anche acquisita la prova dell'esistenza del nesso di causa fra la predetta condotta omissiva e la determinazione del danno consistente nella "perdita" del credito del Fallimento. Il convenuto, difatti (che nel frattempo si è procurato le condizioni di polizza), con un'altra serie di argomenti, ha preso posizione su tale aspetto allo scopo di negare tale nesso di causa.

In altre parole, egli ha dedotto l'esistenza di altri fattori che, da soli, potevano porsi come motivi ostativi alla riscuotibilità del credito, fattori così elencati:

- la Curatela non avrebbe provato che i crediti vantati nei confronti della Si.Pl. S.r.l. esistevano davvero, o in alternativa, risultando che tali crediti sarebbero stati ceduti ad una Banca, che essi erano ancora nella sua titolarità;

- la Curatela non avrebbe dimostrato che la Vl. S.r.l. avesse chiesto alla Eu.Si. S.p.A. la determinazione del necessario fido per la Si.Pl. S.r.l., cui intendeva concedere credito, né che tali crediti rientrassero nel fido eventualmente accordato,

- la Curatela non avrebbe provato che la Vl. S.r.l. aveva pagato il contributo spese di istruttoria per la richiesta di fido, o che aveva denunciato nei termini il mancato incasso del credito al fine di evitare la decadenza dal diritto all'indennizzo;

- la Curatela non avrebbe dimostrato che la Vl. S.r.l. aveva effettuato il pagamento del premio (sia per la parte fissa che per la parte variabile) né che aveva notificato alla Eu.Si. S.p.A. l'ammontare complessivo di tutte le fatture emesse nel periodo assicurativo, inviando copia conforme del modello IVA, anche in tal caso per evitare di incorrere in decadenza dal diritto all'eventuale indennizzo.

Ebbene, al proposito, va subito rammentato che, per principio basilare dell'ordinamento, consacrato anche in giurisprudenza, la dimostrazione del nesso di causa è aspetto che tocca gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento, sicché è preciso onere di chi domanda il risarcimento provarne l'esistenza, e non onere del convenuto provarne l'assenza.

Recentissimamente, peraltro, e proprio in un caso di dedotta responsabilità di un avvocato, la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio, del tutto condivisibile (sent. n. 1984 del 2016): "la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il

comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone".

Sulla base di questi principi, occorre valutare se la Curatela attrice ha assolto l'onere della prova qui descritto, rammentando peraltro che:

- con lettera del 13/6/2000 (doc. 12/2) la Eu.Si., rispondendo ad una missiva del dott. Ba., negò il diritto all'indennizzo per intervenuta decadenza, a causa del mancato pagamento del premio per l'annualità 1999;

- con successiva lettera del 29/5/03 (doc. 11), scritta in risposta ad una missiva dell'avv. Ro. per conto del Fallimento, la Eu.Si. negò nuovamente il diritto all'indennizzo, e stavolta sia per il mancato pagamento del premio per l'annualità 1999, sia per la prescrizione, ex art. 2952 cc, del diritto stesso.

In proposito, è documentale che i regolari pagamenti dei premi assicurativi erano condizione posta a carico dell'assicurata per non decadere dal diritto agli indennizzi. Ora, nella sua comparsa conclusionale, la difesa di parte attrice, dopo aver fatto riferimento (pag. 14) ad una lettera di Eu.Si. datata 27/9/2000, che però non è prodotta e non è presente in atti, ha scritto - implicitamente ma chiaramente - che nessuna rata di premio risultava inevasa, e che dunque la Vl. era, all'epoca dei fatti, in regola con i pagamenti.

Essa, però, non ha prodotto alcun riscontro documentale di tale affermazione, ciò che sarebbe stato necessario per dimostrare il suo diritto al risarcimento, a fronte di ben due lettere nelle quali la Eu.Si. invocava proprio il mancato pagamento del premio per l'annualità 1999 quale motivo per negare il pagamento degli indennizzi.

Va dunque affermato che l'attrice non ha dimostrato, in tutti i suoi elementi costitutivi, l'esistenza del diritto risarcitorio oggi evocato contro l'avv. So. (i cui altri argomenti risultano "assorbiti"), sicché la sua domanda va respinta.

Nondimeno, la controvertibilità delle questioni, e le motivazioni della decisione, che danno atto dell'esistenza di una responsabilità del convenuto, ma con assenza di prova di nesso causale fra detta responsabilità e l'evento dannoso, impongono di compensarsi le spese di lite fra la Curatela e l'avv. So.

In base al principio cosiddetto di causalità (Cass. 2492/2016) le spese di lite sostenute dal terzo chiamato andrebbero poi poste a carico dell'attore, tutte le volte in cui sia respinta la domanda principale che ha determinato il convenuto a chiamare in causa il terzo; tuttavia, per le stesse ragioni appena esposte, anche in questo caso è equo un provvedimento di compensazione.

PER QUESTI MOTIVI

- 1) respinge le domande di parte attrice,
- 2) compensa le spese di lite fra la Curatela e l'avv. So.,

- 3) compensa le spese di lite fra la Curatela e il dott. Ba. Così deciso in Vicenza il 4 novembre 2016. Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016.